

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
RISERVATO ALLA CLIENTELA DELLA BANCA POPOLARE DI BARI E CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO**

ORIZZONTE SICURO

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

SCHEDA SINTETICA

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
RISERVATO ALLA CLIENTELA DELLA BANCA POPOLARE DI BARI E CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO**

ORIZZONTE SICURO – Tariffa 968BO

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Genertellife S.p.A. è società del Gruppo Generali.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto della Società, relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 761,1 milioni di Euro di cui:

- 168,2 milioni relativi al capitale sociale e
- 592,9 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è pari al 216,08%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

ORIZZONTE SICURO

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Il contratto descritto ha una durata fissa pari a 10 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto di importo non inferiore a 5.000,00 euro. Successivamente alla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di premio di importo minimo pari a 500,00 euro.

Il perfezionamento del versamento aggiuntivo è subordinato all'accettazione da parte della Società.

Il cumulo dei premi corrisposti su tutte le polizze di tale prodotto aventi lo stesso Assicurato non può risultare superiore a 1.000.000,00 di euro.

Qualora alla data di versamento di ciascun premio l'età dell'Assicurato risulti superiore a 80 anni, l'importo massimo che può essere versato è pari alla differenza tra 500.000,00 euro e il totale dei premi versati su tutte le polizze di tale prodotto aventi il medesimo Assicurato.

2. Caratteristiche del contratto

ORIZZONTE SICURO è un contratto di assicurazione sulla vita mista rivalutabile che prevede il pagamento di un capitale alla scadenza contrattuale in caso di vita dell'Assicurato a tale data oppure al momento del decesso dello stesso prima della scadenza contrattuale.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata da Genertellife per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita

Alla scadenza contrattuale, a condizione che l'Assicurato sia in vita, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

b) Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

c) Opzioni

E' facoltà degli aventi diritto richiedere che le prestazioni di cui ai punti a) e b) siano convertite in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate.

Alla scadenza contrattuale o in caso di decesso dell'Assicurato, viene garantita la corresponsione di una prestazione minima calcolata utilizzando il tasso di interesse dell'1,50% in regime di capitalizzazione composta per il numero degli anni interi e frazioni d'anno che intercorrono tra la data di effetto di ciascun versamento (data di decorrenza per il premio unico e data di pagamento per i versamenti aggiuntivi) e la data di scadenza contrattuale o la data di decesso.

In caso di riscatto del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata FATAINVEST

Ipotesi adottate

Premio unico: € 15.000,00
 Sesso ed età: indifferente
 Durata: 10 anni
 Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Anno	CPMA
5	2,48%
10	1,99%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata "FATAINVEST" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2008	4,79%	3,29%	4,46%	3,23%
2009	4,48%	2,98%	3,54%	0,75%
2010	4,60%	3,10%	3,35%	1,55%
2011	4,23%	2,73%	4,89%	2,73%
2012	4,30%	2,80%	4,64%	2,97%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Genertelife S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Genertelife S.p.A.

I rappresentanti legali

Dott. Raffaele Agrusti



Dott. Davide Angelo Passero



NOTA INFORMATIVA

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
RISERVATO ALLA CLIENTELA DELLA BANCA POPOLARE DI BARI E CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO**

ORIZZONTE SICURO – Tariffa 968BO

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Genertellife S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali;
- b) Sede Legale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA;
- c) Recapito telefonico: 041 5939611;
Sito Internet: www.genertellife-partners.it;
Indirizzo e-mail: genertellife@genertellife-partners.it;
- d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al numero 1.00141.

Nell'homepage di www.genertellife-partners.it è possibile consultare eventuali aggiornamenti relativi a questo fascicolo informativo che non dipendano da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto descritto ha una durata fissa pari a 10 anni.

Il contratto, a fronte del versamento di un premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi, prevede le seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale o in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è facoltà degli aventi diritto richiedere che il capitale liquidabile sia convertito in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate.

Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni.

Si precisa che il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione (rivalutazione) dei premi versati al netto dei costi indicati nel successivo punto 5.1.1.

Alla scadenza contrattuale o in caso di decesso dell'Assicurato, viene garantita la corresponsione di una prestazione minima calcolata utilizzando il tasso di interesse dell'1,50% in regime di capitalizzazione composta per il numero degli anni interi e frazioni d'anno che intercorrono tra la data di effetto di ciascun versamento (data di decorrenza per il premio unico e data di pagamento per i versamenti aggiuntivi) e la data di scadenza contrattuale o la data di decesso.

3. PREMI

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto di importo non inferiore a 5.000,00 euro. Successivamente alla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di premio di importo minimo pari a 500,00 euro.

Il perfezionamento del versamento aggiuntivo è subordinato all'accettazione da parte della Società.

Il cumulo dei premi corrisposti su tutte le polizze di tale prodotto aventi lo stesso Assicurato non può risultare superiore a 1.000.000,00 di euro.

Qualora alla data di versamento di ciascun premio l'età dell'Assicurato risulti superiore a 80 anni, l'importo massimo che può essere versato è pari alla differenza tra 500.000,00 euro e il totale dei premi versati su tutte le polizze di tale prodotto aventi il medesimo Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale del contratto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso.

Il versamento del premio avviene esclusivamente tramite addebito automatico su conto corrente bancario del Contraente o tramite bonifico a favore di Genertellife S.p.A.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

ORIZZONTE SICURO prevede ad ogni ricorrenza annuale di polizza la rivalutazione del capitale assicurato in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata FATAINVEST.

Si rinvia all'articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e al regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

Genertellife si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sui premi

Sul premio unico versato alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione è previsto un costo fisso pari a 30,00 euro ed un costo percentuale, applicato al premio unico versato al netto di detto costo fisso, pari al 4,50%.

Sugli eventuali versamenti aggiuntivi è previsto un costo percentuale pari al 4,50% dell'importo versato.

5.1.2. Costi per riscatto

L'impresa, in caso di richiesta di riscatto parziale o totale da parte del Contraente, applica un costo percentuale in funzione dei mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come da tabella di seguito riportata:

Mesi trascorsi dalla decorrenza	Costi di riscatto totale
Da 12 mesi e fino al 23° mese	1,25%
Da 24 mesi e fino al 35° mese	1,00%
Da 36 mesi e fino al 47° mese	0,75%
Da 48 mesi e fino al 59° mese	0,50%
Trascorsi 60 mesi	0,00%

In caso di richiesta di riscatto parziale effettuata successivamente al quinto anniversario di contratto (*trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza*), è previsto un costo percentuale pari allo 0,50% applicato alla sola quota di capitale assicurato riferibile agli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nei 36 mesi che precedono la data di richiesta di riscatto.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

Il valore minimo trattenuto sul rendimento della Gestione separata è pari all'1,50%. Per rendimenti della Gestione separata superiori al 6,00%, tale ritenzione minima viene aumentata del 10,00% dell'eccedenza di rendimento della Gestione separata rispetto al 6,00%.

Nella tabella seguente si riporta il valore trattenuto relativo ad alcune ipotesi di rendimento della Gestione separata:

Rendimento della Gestione separata in punti percentuali assoluti	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della Gestione separata
5,00	1,50
6,00	1,50
7,00	1,60
8,00	1,70
9,00	1,80
10,00	1,90

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto: 68,40%.

6. SCONTI

Non previsti

7. REGIME FISCALE

Somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Somme corrisposte in caso di vita dell'Assicurato

Le somme corrisposte,

- in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente, pari al 20%*;
- in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, pari al 20%*. Al capitale maturato, prima di essere convertito in rendita vitalizia, si applica l'imposta sostitutiva così come descritta al punto precedente.

* Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, l'aliquota sopra indicata del 20% sarà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. RISCATTO

ORIZZONTE SICURO riconosce un valore di riscatto totale; tale valore è previsto nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto che tiene conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2.

Sono consentiti anche riscatti parziali, le cui modalità sono dettagliate all'articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Il valore di riscatto totale può essere inferiore ai premi versati.

Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:

Genertellife - Servizio Clienti
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV);
Telefono: 041 5939611
Fax: 041 5939720
E-mail: genertellife@genertellife-partners.it

L'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà indirizzata a Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA. Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società restituisce al Contraente la somma da questi corrisposta.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a:

GENERTELLIFE S.p.A.

UFFICIO RECLAMI – FUNZIONE QUALITY

Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax n° 041/5939797

gestionereclami@genertellife-partners.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

In relazione alle controversie inerenti il presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società comunica entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

Genertellife S.p.A. si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, in forma abbreviata Generali SGR S.p.A., interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse:

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla Gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad un predefinito livello di premio e di durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%.

Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla Società secondo le regole indicate nelle Condizioni di Assicurazione e riassunte di seguito, si individua la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- importo del premio unico: 15.000,00 euro
- sexso ed età dell'Assicurato: Indifferente
- tasso di rendimento minimo garantito: 1,50%
- durata: 10 anni

(importi in euro)

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	14.510,81	
2	-	15.000,00	14.728,47	
3	-	15.000,00	14.949,39	
4	-	15.000,00	15.173,64	
5	-	15.000,00	15.401,24	
6	-	15.000,00	15.632,26	
7	-	15.000,00	15.866,74	
8	-	15.000,00	16.104,74	
9	-	15.000,00	16.346,31	
Scadenza	-	15.000,00	16.591,51	

Le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, il recupero dei premi versati avviene alla scadenza contrattuale.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- importo del premio unico: 15.000,00 euro
- sesso ed età dell'Assicurato: Indifferente
- tasso di rendimento finanziario (annuo costante): 4,00%
- valore trattenuto sul rendimento: 1,50%
- tasso di rendimento retrocesso: 2,50%
- durata: 10 anni

(importi in euro)

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	14.653,77	14.470,60
2	-	15.000,00	15.020,11	14.869,91
3	-	15.000,00	15.395,61	15.280,14
4	-	15.000,00	15.780,50	15.701,60
5	-	15.000,00	16.175,01	16.175,01
6	-	15.000,00	16.579,39	16.579,39
7	-	15.000,00	16.993,87	16.993,87
8	-	15.000,00	17.418,72	17.418,72
9	-	15.000,00	17.854,19	17.854,19
Scadenza	-	15.000,00	18.300,54	18.300,54

Le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali

Genertel/ife S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Genertellife S.p.A.
I rappresentanti legali

Dott. Raffaele Agrusti

Dott. Davide Anello Passero




CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
RISERVATO ALLA CLIENTELA DELLA BANCA POPOLARE DI BARI E CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

ORIZZONTE SICURO – Tariffa 968BO

Art. 1 - PRESTAZIONI

ORIZZONTE SICURO prevede il versamento di un premio unico alla sottoscrizione del contratto, offrendo, nel corso della durata contrattuale, la possibilità di effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi di premio.

Il perfezionamento del versamento aggiuntivo è subordinato all'accettazione da parte della Società.

Il presente contratto prevede la liquidazione, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, delle prestazioni di seguito descritte.

a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Alla scadenza del contratto, a condizione che l'Assicurato sia ancora in vita, è prevista la liquidazione del capitale assicurato in vigore a tale data, pari alla somma dei "capitali assicurati iniziali", ciascuno rivalutato di anno in anno tra la data di effetto e la scadenza contrattuale secondo i criteri previsti al successivo articolo 13.

b) Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione immediata del capitale assicurato in vigore alla data del decesso, pari alla somma dei "capitali assicurati iniziali", ciascuno rivalutato di anno in anno tra la data di effetto e la data del decesso secondo i criteri previsti al successivo articolo 13.

c) Prestazione minima garantita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la prestazione definita al precedente punto a) non potrà essere inferiore ad un importo minimo pari alla somma dei "capitali assicurati iniziali", ciascuno rivalutato di anno in anno con il metodo della capitalizzazione composta al tasso di interesse dell'1,50% tra la data di effetto e la scadenza contrattuale.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la prestazione definita al precedente punto b) non potrà essere inferiore ad un importo minimo pari alla somma dei "capitali assicurati iniziali", ciascuno rivalutato di anno in anno con il metodo della capitalizzazione composta al tasso di interesse dell'1,50% tra la data di effetto e la data del decesso.

Per data di effetto si intende la data di decorrenza per il premio unico di sottoscrizione e la data di pagamento per i versamenti aggiuntivi.

Per "capitale assicurato iniziale" si intende il premio pagato al netto dei costi di cui al punto 5.1.1. della Nota informativa.

Art. 1.1 – OPZIONI

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il Contraente può richiedere che la prestazione prevista al precedente punto a), al netto dell'imposta sostitutiva di cui al punto 7 della Nota informativa, sia convertita in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate finché l'Assicurato è in vita.

A tal fine la Società fornisce, al più tardi sessanta giorni prima della scadenza contrattuale, le condizioni contrattuali e i coefficienti per le forme di rendita offerte in opzione, in vigore nei tre mesi precedenti la data di scadenza contrattuale.

Il Contraente, presa visione della documentazione contrattuale relativa alle opzioni di rendita, può chiedere la conversione della prestazione mediante richiesta scritta da presentare entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti sopra citati.

In caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, ciascun Beneficiario può richiedere che la prestazione prevista al precedente punto b) sia liquidata in forma di rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate finché lo stesso Beneficiario è in vita.

A tal fine la Società fornisce, al più tardi entro trenta giorni dalla data di richiesta, le condizioni contrattuali e i coefficienti per la forma di rendita offerta in opzione, in vigore al momento della richiesta.

Gli aventi diritto, presa visione della documentazione contrattuale relativa alle opzioni di rendita, possono chiedere la conversione della prestazione mediante richiesta scritta da presentare entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti sopra citati.

Art. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'età del Contraente e dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a 18 anni.

Art. 3 - BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'Art. 1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 4 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico, alle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il versamento del premio unico è effettuato dopo la data di decorrenza, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Art. 5 – REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà indirizzata a Genertelife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

Art. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Il recesso ha effetto dal momento della spedizione della relativa comunicazione alla Società, facendo venir meno ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla

Società stessa.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società restituisce al Contraente la somma da questi corrisposta.

Art. 7 – DURATA

Il contratto descritto ha una durata fissa pari a 10 anni.

Art. 8 – PIANO DI VERSAMENTO DEI PREMI

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto di importo non inferiore a 5.000,00 euro. Successivamente alla decorrenza del contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di premio di importo minimo pari a 500,00 euro.

Il cumulo dei premi corrisposti su tutte le polizze di tale prodotto aventi lo stesso Assicurato non può risultare superiore a 1.000.000,00 di euro.

Qualora alla data di versamento di ciascun premio l'età dell'Assicurato risulti superiore a 80 anni, l'importo massimo che può essere versato è pari alla differenza tra 500.000,00 euro e il totale dei premi versati su tutte le polizze di tale prodotto aventi il medesimo Assicurato.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico a favore di Genertellife S.p.A. oppure mediante addebito automatico su conto corrente bancario del Contraente.

Art. 9 – RISCATTO

Riscatto totale

ORIZZONTE SICURO, su richiesta scritta del Contraente, è riscattabile totalmente, purché siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato in vigore alla data di richiesta dello stesso, diminuito dei costi di riscatto applicati in funzione dei mesi interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, come da tabella che segue:

Mesi interamente trascorsi dalla decorrenza	Costi di riscatto
Da 12 mesi e fino al 23° mese	1,25%
Da 24 mesi e fino al 35° mese	1,00%
Da 36 mesi e fino al 47° mese	0,75%
Da 48 mesi e fino al 59° mese	0,50%
Trascorsi 60 mesi	0,00%

Il capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del riscatto totale è pari alla somma dei "capitali assicurati iniziali", ciascuno rivalutato tra la data di effetto e la data di richiesta del riscatto secondo i criteri previsti nel successivo articolo 13.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

Riscatto parziale

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, è consentito effettuare riscatti parziali.

Il riscatto parziale viene concesso a condizione che:

- l'importo richiesto sia pari ad almeno 1.000,00 euro;
- la prestazione residua risulti non inferiore al 40% del totale dei premi pagati sul contratto, con un minimo di 5.000,00 euro.

L'importo del riscatto parziale da liquidare si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale alla quota richiesta del capitale assicurato.

Qualora la richiesta venga effettuata a partire dal sesto anno (*trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza*), il costo di riscatto è pari all'0,50% della quota di capitale assicurato riferibile agli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nei 36 mesi che precedono la stessa data di richiesta.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue; i "capitali assicurati iniziali" ed i premi versati vengono riproporzionati nella stessa misura.

Le prestazioni residue continuano ad essere rivalutate ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nel successivo articolo 13.

Art. 10 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e/o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 11 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

ORIZZONTE SICURO prevede ad ogni ricorrenza annuale di polizza la rivalutazione del capitale assicurato in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata FATAINVEST.

Misura della rivalutazione

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 8) del Regolamento.

Il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno solare precedente a quello della ricorrenza annuale in cui lo stesso rendimento viene attribuito.

La misura annua di rivalutazione (che può essere anche negativa) si ottiene come differenza tra il suddetto rendimento della Gestione separata ed il valore trattenuto dalla Società pari all'1,50%. Per rendimenti della Gestione Separata superiori al 6,00%, tale ritenzione minima viene aumentata del 10,00% dell'eccedenza di rendimento della Gestione Separata rispetto al 6,00%.

Nel caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto del contratto in date diverse dalle ricorrenze annuali, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo certificato nell'anno solare precedente, rispettivamente, alla data del decesso o a quella di richiesta del riscatto.

Rivalutazione del capitale assicurato alle ricorrenze annuali

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente viene adeguato in funzione della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati tra l'ultima ricorrenza annuale e quella immediatamente successiva in cui viene riconosciuta la rivalutazione, al relativo capitale assicurato iniziale si applica la misura di rivalutazione in forma composta per il periodo intercorrente tra la data del pagamento e la ricorrenza annuale immediatamente successiva.

Rivalutazione del capitale assicurato in date diverse dalle ricorrenze annuali

Per il calcolo degli importi da liquidare a seguito del decesso dell'Assicurato o di riscatto in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione assicurata è applicata in forma composta per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data, rispettivamente, di decesso o di richiesta di riscatto.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso o di richiesta del riscatto, al relativo capitale assicurato iniziale si applica la misura di rivalutazione in forma composta per il periodo intercorrente tra la data del pagamento e la data, rispettivamente, di decesso o di richiesta di riscatto.

Art. 14 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

- A. **Sinistro per morte dell'Assicurato:** Sono necessari i seguenti documenti:
- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
 - 2) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
 - 3) originale di polizza e relativi allegati.
 - 4) documento di identità valido e relativo codice fiscale dell'avente diritto.
- B. **Scadenza della polizza - liquidazione del capitale:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale. È consentito il pagamento anche con assegno circolare.
- C. **Riscatto:** fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale e, in caso di riscatto totale, originale della polizza e dei relativi allegati

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato; interdetto.

Qualora l'avente diritto sia un minore non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica

dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

Consenso al trattamento dei dati.

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Intermediario di competenza.

Eventuale ulteriore documentazione.

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

Tempo di esecuzione della liquidazione.

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, la Società è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattizamente determinati nella misura del saggio legale.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Allegato

Regolamento della Gestione Separata FATAINVEST

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FATAINVEST (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti	Limiti
Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR. L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

Anno (annualità, annuale, annuo)

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Compagnia

Vedi "Società".

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Data di decorrenza

La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Età (età assicurativa)

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impresa

Vedi "Società".

ISVAP

Si veda alla voce "IVASS".

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (succeduto, dal 1° gennaio 2013, in tutti i poteri, funzioni e competenze ad ISVAP) che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

Mese (mensilità, mensile)

Periodo di tempo pari a 28 o 29 o 30 o 31 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il Contraente corrisponde alla Società

Proposta di Assicurazione

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Società

La Compagnia Genertellife S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

INFORMATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Informativa Contrattuale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comuniciamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero, per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

(5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è l'Unità organizzativa Quality di Genertellife S.p.A.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta alla citata Unife (unità organizzativa Quality - Genertellife S.p.A. - Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - fax 041 3362356 e-mail: privacy@genertellife.it).

Il sito www.genertellife-partners.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui le modalità con cui conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome degli interessati *Residenti*

Firma

Informativa Commerciale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti da i nostri collaboratori, specificamente autorizzati, a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è l'Unità organizzativa Quality of Genertellife S.p.A.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta alla citata Unità (unità organizzativa Quality - Genertellife S.p.A. - Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - fax 041 336235 6 - email: privacy@genertellife.it).

Il sito www.generellife-partners.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui le modalità per conoscere i nomi dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per fini promozionali anche mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte

- della Società, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, sia per informazioni sui prodotti dei propri rami assicurativi, sia per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

_____ ☐ YES ☐ NO

- di Società del Gruppo per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi

SI ☐ NO ☐

Lugogo e data

Nome e cognome dell'gli interessato/i (leggibili)

Firma

NOTE:

- (1) L'art. 4, co. 1, lett) del D.Lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'imputato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei cenni pendenti, la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, assicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.
- (3) Ad esempio contenuti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distanti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicuratori, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia a produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicurati e riassicuratori, attuali, legali e medici, fiduciari, pignoratari, vincolatari, società del Gruppo e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria tra cui Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, ISVAP, Banca d'Italia – UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAF, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.